

Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF

Art. 1 – Regole generali di funzionamento

1. Il Collegio si riunisce previa convocazione comunicata dalla Segreteria tecnica.
2. La convocazione, unitamente all'agenda con l'elenco dei ricorsi approvata ai sensi dell'art. 4, viene comunicata a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato da ciascun componente con congruo anticipo rispetto alla riunione.
3. Eventuali impedimenti di un componente alla partecipazione alla riunione sono a cura dello stesso comunicati al Presidente e alla Segreteria tecnica in tempo utile per la convocazione del relativo membro supplente.
4. Nel compimento delle attività di rispettiva competenza il Presidente e i singoli componenti del Collegio si avvalgono delle dotazioni tecnologiche e della procedura informatica predisposta dalla Banca d'Italia a supporto del funzionamento del sistema.

Art. 2 – Dovere di astensione

1. I componenti del Collegio che si trovino in una delle situazioni di cui agli artt. 51 e 815 c.p.c., rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente e alla Segreteria tecnica ai fini della convocazione dei relativi supplenti.
2. Ove, eccezionalmente, la situazione emerga nel corso della riunione, la trattazione del ricorso viene rinviata dandone conto nel verbale.

Art. 3 – Presidente del Collegio

1. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Collegio e ne coordina, regola e indirizza l'attività, allo scopo di garantirne l'efficienza, la qualità e la tempestività delle decisioni e di favorire l'affermarsi di orientamenti uniformi.
2. In caso di assenza, impedimento o astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Primo e Secondo Vice Presidente, a seconda della relativa anzianità.
3. L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica.
4. Il Presidente favorisce il confronto tra i componenti del Collegio convocando a tal fine periodiche riunioni; condivide con essi le tematiche affrontate nel Collegio di coordinamento e nella Conferenza dei Collegi attraverso la convocazione di specifiche riunioni non decisorie.
5. Il Presidente verifica periodicamente i volumi e i tempi medi di definizione dei ricorsi e segnala alla Banca d'Italia ogni circostanza in grado di compromettere la funzionalità dell'attività del Collegio.

Art. 4 – Pianificazione dei lavori

1. La Segreteria tecnica predispose il calendario delle riunioni e l'agenda di ciascuna riunione, contenente l'elenco dei ricorsi e li trasmette al Presidente per l'approvazione.
2. Il Presidente approva il calendario delle riunioni e l'agenda di ciascuna di esse tenendo conto delle esigenze di funzionalità del Collegio, e apporta le eventuali modifiche necessarie in base all'andamento dei lavori.

Art. 5 – Relatore

1. Il Presidente assegna ciascun ricorso a un relatore individuato tra i componenti del Collegio territoriale.
2. Nelle assegnazioni il Presidente assicura un'efficiente distribuzione dei carichi di lavoro fra i componenti del Collegio.
3. Il relatore illustra al Collegio gli elementi di fatto e di diritto della questione e le possibili soluzioni.

Art. 6 – Validità delle sedute

1. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza dei cinque componenti e la sua composizione deve essere adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione.
2. Un componente della Segreteria tecnica assiste alle riunioni e ne redige il verbale.

Art. 7 – Compiti e attività del Collegio

1. Al Collegio spetta la decisione del ricorso, salvo i casi in cui decide il Presidente secondo le modalità previste dalle Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 3). A tal fine il Collegio procede alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, tenendo conto di eventuali decisioni assunte in precedenza su fattispecie analoghe e applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché gli eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca.
2. Qualora il Collegio non ritenga il ricorso maturo per la decisione, il Presidente dispone, nel rispetto dei termini della procedura, il rinvio della discussione a una successiva riunione.
3. Ove il Collegio ritenga necessaria una integrazione dell'istruttoria dispone, ove necessario, la proroga del termine previsto per la comunicazione dell'esito alle parti e il Presidente ne dà avviso alla Segreteria tecnica per i successivi adempimenti.
4. Qualora nel corso del procedimento consti che la controversia sia stata sottoposta dall'intermediario all'Autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale, il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento salvo che il ricorrente, su richiesta della Segreteria tecnica, non dichiari di avere interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi al Collegio.
5. Le determinazioni di cui ai commi tre e quattro del presente articolo sono riportate nel verbale della riunione e comunicate alle parti a cura della Segreteria tecnica.

Art. 8 – Rimessione al Collegio di coordinamento

1. Il Collegio, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza o rileva che la questione sottoposta al suo esame abbia dato o possa dar luogo a orientamenti non uniformi, rimette con ordinanza la decisione del ricorso al Collegio di coordinamento, disponendo la sospensione del procedimento.
2. Il ricorso è altresì rimesso al Collegio di coordinamento se la controversia pone questioni sulla competenza o sul procedimento e il Collegio ritiene di non condividere i principi di diritto enunciati, con precedenti decisioni, a tale riguardo.
3. Le determinazioni di cui ai commi uno e due del presente articolo sono riportate nel verbale della riunione e comunicate alle parti a cura della Segreteria tecnica.
4. La rimessione al Collegio di coordinamento può essere disposta anche dal Presidente prima che il ricorso venga esaminato dal Collegio; tale determinazione è comunicata alle parti a cura della Segreteria tecnica.
5. Il Collegio di coordinamento indica il principio di diritto applicabile per la sua soluzione anche quando dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del procedimento.

Art. 9 – Conferenza dei Collegi

1. Per accrescere la funzionalità del sistema ABF e garantire una sede di confronto tra i Collegi, la Struttura centrale di coordinamento della Banca d'Italia, d'intesa con i Presidenti, convoca, con periodicità almeno semestrale, una Conferenza dei Collegi, determinandone l'ordine del giorno. A essa partecipano due componenti per ciascun Collegio (il Presidente, o il suo sostituto, e un componente designato dal Presidente). Alle riunioni partecipano altresì, con funzioni di coordinamento, rappresentanti della Struttura centrale della Banca d'Italia nonché, alla luce delle tematiche oggetto di trattazione, rappresentanti delle Segreterie tecniche.
2. Nella Conferenza vengono approfondite le tematiche, sostanziali e procedurali, di particolare attualità o novità per i Collegi ovvero di interesse complessivo per il sistema.
3. I contenuti delle riunioni sono condivisi dai Presidenti con i componenti dei rispettivi Collegi.

Art. 10 – Deliberazione dei Collegi

1. Udita la relazione svolta dal relatore, il Presidente indica, ove occorra, l'ordine delle questioni da trattare e dirige la discussione.
2. Il Presidente favorisce il confronto e l'individuazione di posizioni condivise tra i componenti del Collegio.
3. La decisione sul ricorso è deliberata a maggioranza. Il Presidente esprime il suo voto per ultimo.
4. Il Presidente, accertati i risultati delle votazioni, detta a verbale il dispositivo della decisione adottata.

Art. 11 – Forma e contenuto della decisione

1. La decisione è redatta per iscritto in lingua italiana.
2. La decisione deve contenere:
 - l'indicazione del Collegio;
 - il nome dei componenti il Collegio, con l'indicazione per ciascuno dei soggetti designanti;
 - l'indicazione delle parti e della relativa tipologia;
 - la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
 - il dispositivo;
 - il luogo e la data della deliberazione;
 - la sottoscrizione del Presidente.
3. Su segnalazione della Segreteria tecnica, al Collegio è rimessa la valutazione dei casi di adempimento degli intermediari che presentino profili di incertezza.

Art. 12 – Redazione e sottoscrizione della decisione

1. La motivazione è stesa dal relatore, a meno che il Presidente non ritenga di affidarla ad altro membro del Collegio, e sottoposta al Presidente.
2. La decisione è sottoscritta dal Presidente.
3. Se il Presidente non può sottoscrivere per legittimo impedimento, la decisione è sottoscritta dal componente più anziano tra quelli scelti dalla Banca d'Italia presente alla deliberazione.

Art. 13 – Verbale

1. Il verbale della riunione è redatto dal componente della Segreteria tecnica che assiste alla riunione.
2. La verbalizzazione ha per oggetto: l'ora dell'inizio e del termine della riunione; il nome dei componenti del Collegio presenti e del relativo soggetto designante; gli estremi identificativi dei ricorsi discussi e il dispositivo di ciascuna decisione deliberata, con l'indicazione che la decisione è stata assunta a maggioranza ovvero all'unanimità.
3. Il verbale, sottoscritto dal segretario che l'ha redatto e dal Presidente, è conservato presso la Segreteria tecnica insieme agli atti dei ricorsi.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.